

10.01.2005

SOMMARIO

Ddl 3223-B – Legge finanziaria 2005: sì finale

E' arrivato il 29 dicembre l'ultimo voto per l'approvazione della legge finanziaria 2005. E' stato necessario un ulteriore passaggio al Senato per ratificare la nuova formulazione del comma 100 dell'articolo 1 (ora comma 98) volta a dare seguito alla recente sentenza (n. 390 del 2004) con cui la Corte costituzionale ha cassato il limite percentuale alle assunzioni delle autonomie territoriali, pur confermando la conformità costituzionale del previsto meccanismo consensuale accompagnato dal blocco delle assunzioni. Dunque la modifica apportata si caratterizza per la soppressione del tetto percentuale alle nuove assunzioni e per l'introduzione di un vincolo finalistico di natura finanziaria: sarà il previsto accordo tra il Governo e le autonomie territoriali, da raggiungere in sede di Conferenza unificata, a fissare criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007. La Camera ha inoltre soppresso le norme concernenti le assegnazioni di incarichi di diretta collaborazione e di incarichi fiduciari (commi 12 e 13); la proroga di un solo anno dell'esenzione dall'IVA per i consorzi tra banche (comma 116); la possibilità di installare videogiochi all'interno delle sale Bingo (comma 527) la cui copertura ha determinato una variazione della Tabella A, con la conseguente riduzione degli accantonamenti relativi ai Ministeri dell'economia e dell'interno; i regimi previdenziali integrativi dei dipendenti delle aziende di credito (commi da 555 a 557); infine, l'estinzione del contenzioso relativo a violazioni di natura contabile o amministrativa commesse nel conferimento, valutazione ed esecuzione di incarichi individuali effettuati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Nell'ultima replica il sottosegretario Vegas ha riportato alcuni punti critici emersi nel dibattito: in particolare quelli che si riferiscono alla modifica del blocco delle assunzioni negli enti locali, e la questione del gettito delle privatizzazioni immobiliari.

Per quanto concerne il primo aspetto, Vegas ha ricordato che si tratta del recepimento della sentenza della Corte costituzionale relativa al blocco del *turn over* del pubblico impiego. Il sottosegretario ha affermato che senza dubbio il Patto di stabilità costituisce sempre un elemento critico nei rapporti tra Governo centrale e mondo delle autonomie perché non è facile trasformare semplicemente il Patto di stabilità interno in un patto esterno perché gli enti locali e le Regioni hanno un approccio diverso da quello che gli Stati hanno nei confronti dell'Europa. In merito ai rilievi circa il gettito delle vendite immobiliari Vegas ha assicurato che farà tutto ciò che è nella propria disponibilità affinché entro fine anno queste entrate possano essere assicurate all'erario.

Il sottosegretario si è detto infine d'accordo sulla necessità di rivedere la legge finanziaria, probabilmente anche revisionando l'articolo 81 della Costituzione, al fine di concentrare sulla finanziaria le grandi scelte che non possono riguardare solo il settore statale, ma l'intera pubblica amministrazione, per essere in corrispondenza con i parametri di Maastricht, e lasciare poi al bilancio le decisioni più minute.

Prima del voto finale, il **Senato** ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali, al rispetto degli

obiettivi fissati dal Patto di stabilità e crescita che lega i paesi aderenti all'Unione monetaria europea, entro il 31 marzo 2005, previo accordo tra Governo, Regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a fissare obiettivi e parametri del Patto di stabilità interno, recante in particolare i limiti per l'evoluzione della spesa corrente primaria delle amministrazioni regionali e degli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e degli enti del Servizio sanitario nazionale. I predetti limiti sono fissati in modo tale da garantire, per le Regioni e le autonomie locali, la realizzazione di economie di spesa lorde pari a quelle previste dal comma 98 della legge finanziaria.

Il Governo ha poi accolto i restanti odg impegnandosi a:

- riconsiderare l'esigenza di un impegno forte per lo sviluppo di mirati interventi nella direzione della salvaguardia del territorio montano e del rilancio delle attività economiche in tali aree; assumere precisi obblighi nell'ambito delle politiche di intervento a favore della montagna volti alla previsione: di copertura del Fondo nazionale per la montagna per il prossimo esercizio finanziario che tenga conto di recuperare nel 2005 il taglio operato dal d.l. n. 168 del 2004, per riportarlo stabilmente almeno alla misura minima di 60 milioni di euro negli anni successivi; di aumento degli attuali fondi ordinari per l'anno 2005 più che proporzionale rispetto al tasso programmato d'inflazione, non inferiore comunque a complessivi 10 milioni di euro; di previsione nel 2005 di una adeguata quota di fondi erariali, pari ad almeno 10 milioni di euro, per l'incentivazione delle funzioni e dei servizi associati da parte delle Comunità montane; migliorare il disegno riformatore delle politiche di intervento pubblico per la montagna, accogliendo le proposte del Parlamento per un più organico e coerente assetto dello sviluppo complessivo delle popolazioni e dei territori di montagna (Raccomandazione);
- adottare iniziative normative volte a: sostituire all'articolo 12, comma 1, della Legge 5 gennaio 1994 n. 36, le parole «... il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare» con le seguenti: «che pertanto sosterrà i costi derivanti dal mantenimento in efficienza dei beni suddetti e dal loro utilizzo secondo quanto stabilito nella convenzione e nel relativo disciplinare»; sostituire all'articolo 12 della Legge 5 gennaio 1994 n. 36 il comma 2 con i seguenti commi: comma 2 - La convenzione ed il relativo disciplinare potranno prevedere il trasferimento in cessione al soggetto gestore del servizio idrico integrato, di altri beni inerenti la gestione del servizio. Per i beni trasferiti in concessione di cui al presente comma ed al comma precedente, potrà essere stabilito un canone di concessione; comma 2bis - Ove gli enti locali concedenti abbiano in essere mutui contratti per la realizzazione delle opere trasferite in concessione, il canone terrà conto dell'importo delle rate residue di ammortamento dei mutui; comma 2ter - Il pagamento dei canoni potrà essere effettuato da parte del gestore direttamente agli enti locali o all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (A.A.T.O.). Quest'ultima provvederà al trasferimento delle somme spettanti ai rispettivi enti locali, ed in questo caso le somme trasferite costituiranno mere movimentazioni finanziarie non soggette ad IVA. Per il soggetto gestore rappresenteranno costi per godimento beni di terzi e costituiranno pertanto componente nel calcolo della tariffa all'utenza (Raccomandazione).